



# **Città di Pineto**

Provincia di Teramo

## **COMUNE OPERATORE DI PACE**

**Area "Urbanistica, Assetto del Territorio, Attività Produttive"**

**Servizio Demanio Marittimo**



## **AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO DI N. 4 BOX DEL MERCATINO ITTICO PER LA VENDITA DEL PESCATO**

**Disciplina del punto di sbarco del pescato nell'approdo a sud della foce del torrente Calvano**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA "URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO**

### **RICHIAMATI:**

- La "DISCIPLINA DEL PUNTO DI SBARCO DEL PESCATO NELL'APPRODO A SUD DELLA FOCE DEL TORRENTE CALVANO", approvato con la delibera consiliare n. 19 del 27/04/2023 (di seguito nel presente avviso anche solo Regolamento);
- Il R.D. 30 marzo 1942, n° 327 c.d. "Codice della Navigazione";
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1952, n. 328 recante "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)";
- Il DECRETO di istituzione dell'Area Marina Protetta "Torre del Cerrano" (D.M. 21 Ottobre 2009);
- Il DECRETO di approvazione del REGOLAMENTO recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'AMP "Torre del Cerrano" (D.M. 28 Luglio 2009, n° 218)
- Il Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'AMP Torre del Cerrano (D.M. 11 del 12-01-2017);
- La Legge Regionale n. 23 del 2018 e s.m.i in materia di commercio in generale;

### **RENDE NOTO**

Che è indetto il presente procedimento amministrativo di evidenza pubblica per l'assegnazione in concessione d'uso di n. 4 box del Mercato Ittico per la vendita del pescato della piccola pesca artigianale degli operatori locali, individuati in catasto fabbricati al foglio n° 26 particelle n° 1111, 1112, 1113, 1114 con relativa corte pertinenziale identificata al catasto terreni al foglio n° 26 particella n° 1110, fissando termini e condizioni qui di seguito riportati.

### **Articolo 1**

#### **Descrizione dei box**

I box sono ubicati in Via Venezia sul tratto fronteggiante la Ciclovía Adriatica, per la vendita dei prodotti derivanti dal proprio pescato.

Per box si intende un manufatto temporaneo di mq 8,00 circa, con accesso dalla pubblica via e dotato banco per l'esposizione dei prodotti da vendere e piano di lavoro, comprensivo di lavabo.

### **Articolo 2**

#### **Procedura di assegnazione – Requisiti degli operatori**

Possono partecipare al procedimento per ottenere l'assegnazione dei box di cui all'art. 1 del presente avviso, i soggetti di cui all'art. 5 del Regolamento.

In particolare, possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti di seguito riportati:

- a) requisiti morali di cui all'art. 71 del D.Lgs 59/2010 e s.m.i.
- b) requisiti oggettivi:
  - 1. iscrizione alla CC.II.AA., se previsto;
  - 2. assicurazione contro i rischi professionali (vedere le coperture);
  - 3. essere in possesso di natante di piccola pesca, regolarmente registrato presso la Capitaneria di Porto di

- Pescara e svolgere l'attività di pescatore con iscrizione della barca a Pineto con la sigla "6 PC",
4. svolgere l'attività prevalente sul litorale costiero comunale;
  5. essere in possesso, alla data di pubblicazione del bando, dell'autorizzazione del Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano per lo svolgimento della piccola pesca artigianale (ai sensi del DM 12 Gennaio 2017 n° 11);
- c) Requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.ii.

Costituisce causa di esclusione dal procedimento, la mancanza di uno dei requisiti anzidetti.

### Articolo 3 Procedura di assegnazione – parametri per graduatoria

1. I box disponibili in numero di 4 unità, verranno assegnati sulla base di una procedura pubblica di confronto tra operatori economici sulla base dei parametri qualitativi/quantitativi a cui attribuire un punteggio complessivo pari a 100 ripartito secondo i criteri di seguito riportati:
  - 1) Anzianità di iscrizione nei Registri Imprese di Pesca (RIP) della Capitaneria di porto di Pescara, con la sigla 6 PC (con alaggio sul litorale di Pineto) ..... Punteggio max 20  
(Ad ogni partecipante vengono attribuiti punti 1,00 per ogni anno di anzianità o frazione di anno, con il limite max di punti 20)
  - 2) Esercizio in modo continuativo dell'attività di piccola pesca professionale autorizzata in Area Marina Protetta ..... Punteggio max 20  
(Ad ogni partecipante vengono attribuiti punti 1,00 per ogni mese di attività all'anno con il limite max di punti 20)
  - 3) Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi su mezzi e attrezzature utilizzate per la pesca ... Punteggio max 20  
(10 punti sulla tipologia di imbarcazione e 10 punti sulla tipologia di motorizzazione con il limite max di punti 20)
  - 4) Numero di operatori impiegati nell'attività di pesca ..... Punteggio max 10  
(Due punti per ogni operatore impiegato con il limite max di punti 10)
  - 5) Canone di locazione del box ..... Punteggio max 30  
(10 punti per ogni 500,00 € offerti in aumento rispetto al canone posto a base di gara)
2. Si procederà, dunque, in relazione a ciascuna domanda alla attribuzione dei punteggi e, quindi, a formare una graduatoria degli ammessi.
3. In caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.

### Articolo 4 Box, concessioni, canoni e cauzione

1. Il Comune affida in concessione i box agli operatori della piccola pesca artigianale come definiti all'art. 2, che svolgono l'attività prevalente sul litorale costiero comunale, con le procedure descritte agli artt. 5 e 6.
2. Nel caso in cui il numero dei partecipanti risulti inferiore al numero delle unità messe a bando, su istanza espressa di ciascun operatore aggiudicatario, potrà essere richiesta l'assegnazione dei residuali box fino ad un massimo di uno per operatore. In presenza di due o più richieste di ulteriore assegnazione in presenza di un numero inferiore di box residuali, l'assegnazione avverrà sulla base di sorteggio tra le domande pervenute.
3. I box vengono assegnati in concessione, per una durata decennale, rinnovabile una sola volta per lo stesso periodo. Il rinnovo è subordinato alla verifica della permanenza e della sussistenza di tutti i necessari requisiti.
4. Il canone per l'utilizzo di ciascun box è quantificato dal Comune in €. 250,00 annuali a cui aggiungere l'offerta economica formulata dall'operatore in sede di partecipazione alla procedura pubblica; il canone annuale dovrà essere pagato anticipatamente.
5. Il canone, come sopra calcolato, verrà assoggettato a partire dal secondo anno a rivalutazione monetaria sulla scorta degli indici ISTAT (Indice generale FOI).
6. Detti canoni sono corrisposti dai concessionari al Comune di Pineto, indipendentemente dall'effettivo esercizio dell'attività.
7. In caso di ritardato pagamento è applicato un interesse di mora determinato secondo le vigenti disposizioni

legislative.

8. Al momento del ritiro della concessione, ciascun concessionario deve provvedere a prestare idonea garanzia in favore del Comune di Pineto a tutela del corretto adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla concessione, mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria o versamento in numerario dell'importo garantito presso la tesoreria comunale.
9. Le concessioni non possono essere cedute; è ammesso il subingresso a soggetti aventi i requisiti previsti dal presente regolamento previo nulla-osta comunale il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia.
10. Ciascun concessionario deve stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni provocati, nell'ambito della propria attività e nell'utilizzo delle strutture comunali, agli utenti, ai soggetti terzi in genere, come anche al manufatto in concessione, ecc., per un massimale stabilito con delibera di Giunta.
11. Le garanzie indicate ai punti 8 e 10 del presente articolo devono essere acquisite prima della stipula dell'atto di concessione.
12. Sono inoltre a carico di ciascun operatore gli oneri, ripartiti in quota parte, che il comune sostiene per il mantenimento della licenza demaniale (Canone Demaniale, Imposta Regionale e Diritti Comunali).

## Articolo 5

### Individuazione ed utilizzo dei box

1. Il box dato in concessione deve essere contraddistinto, a cura del concessionario, con apposita targhetta contenente l'intestazione della ditta.
2. I box devono essere usati per il deposito e la vendita al pubblico dei prodotti ittici e delle attrezzature e beni necessari per effettuare le operazioni di vendita disciplinate dal presente regolamento.
3. E' tassativamente vietato adibire i box a deposito di imballaggi vuoti e merci varie che non siano strettamente utili e necessari alla commercializzazione, lavorazione e trasformazione delle produzioni.
4. E' proibito installare impianti di qualsiasi natura e specie, senza la preventiva autorizzazione del Comune ad esclusione della video sorveglianza.
5. Al concessionario del box fanno capo tutte le incombenze ed oneri per la custodia, apertura e chiusura, piccola manutenzione ordinaria, pulizia, intestazione di tutte le utenze (acqua, energia elettrica, gas ecc..) nonché ogni altro onere per il corretto utilizzo del box, con esclusione di ogni onere ed incombenza in capo al Comune.
6. Al concessionario, all'atto della consegna, verrà consegnata la chiave del singolo box assegnato.
7. Al concessionario, altresì, fanno capo ogni onere ed incombenza per il pieno rispetto della normativa igienico – sanitaria per l'espletamento della attività di vendita.
8. Il concessionario provvede, ove previsto, ad applicare un programma di autocontrollo aziendale basato sul sistema Haccp al fine di garantire la sicurezza alimentare dei prodotti della pesca commercializzati nel mercato.
9. Inoltre, il concessionario provvede a:
  - a) operazioni di sanificazione delle strutture ed attrezzature;
  - b) interventi di disinfestazione e derattizzazione;
  - c) eventuale smaltimento di rifiuti di origine animale negli appositi contenitori;
10. Il Comune resta esonerato da ogni attività e responsabilità al riguardo.

## Articolo 6

### Termine e revoca delle concessioni dei box

1. Le concessioni cessano:
  - a) alla scadenza se non rinnovata;
  - b) per rinuncia del concessionario;
  - c) per fallimento dichiarato a carico del concessionario;
  - d) in caso di decesso;
  - e) per vendita dell'imbarcazione da pesca oggetto della concessione del box se entro 6 mesi la ditta concessionaria non rientra in possesso di altra unità da pesca;
  - f) per perdita del requisito di pescatore;
2. Le concessioni vengono revocate:
  - a) per la perdita dei requisiti di cui all'art. 71 D. Lgs. 59/2010 da parte del concessionario;
  - b) per il sub-affitto totale o parziale della concessione a terzi;

- c) per accertata ed ingiustificata inattività nel mercato per trenta giorni consecutivi, ovvero sessanta giorni non consecutivi nell'arco dell'anno;
  - d) per gravi scorrettezze commerciali e per gravi violazioni di legge, di regolamento e di norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
  - e) per accertata morosità di oltre sessanta giorni;
  - f) per violazione delle norme del Codice della navigazione
  - g) per violazione delle norme in materia di Aree Marine protette.
3. La revoca è dichiarata dal Comune, nella persona del Dirigente Comunale competente, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salva ogni altra azione civile e penale.

#### Articolo 7 Consegna e riconsegna dei box

1. Il Dirigente comunale del settore competente, provvede con proprio atto, e dopo aver acquisito la cauzione di cui al precedente art. 7, alla consegna dei box, redigendo apposito verbale che deve essere sottoscritto dal concessionario per presa in carico.
2. Al termine della concessione, o a seguito della sua revoca, il Dirigente redige un verbale delle operazioni di riconsegna al Comune di Pineto.
3. Il concessionario deve in ogni caso:
  - riconsegnare il box, entro quindici giorni dalla cessazione dell'efficacia della concessione, libero da persone, cose, impianti o strutture di qualunque genere, nonché in condizioni igieniche, estetiche e funzionali tali da permetterne l'immediato utilizzo da parte di un altro operatore;
  - In caso di inottemperanza alle disposizioni del precedente comma, il Dirigente provvede ad operare lo sgombero addebitando le spese al concessionario inadempiente.
4. Il concessionario è tenuto a rimborsare i danni arrecati al box .

#### Articolo 8 Ordine Interno

1. E' vietato:
  - a. ingombrare i luoghi di passaggio con rifiuti od altro ed ostacolare comunque la circolazione;
  - b. effettuare operazioni di sezionatura o altri trattamenti dei prodotti della pesca;
  - c. esercitare qualsiasi attività che non sia attinente con il commercio dei prodotti della pesca;
  - d. sostare con mezzi di trasporto nelle aree adiacenti ai box;
  - e. manomettere o modificare tutto ciò che è in concessione, salvo preventiva specifica autorizzazione da parte del Comune di Pineto;
  - f. accedere ai box quando sono in corso le operazioni di pulizia, sanificazione e disinfezione. Tale divieto permane sino a quando l'impresa preposta autorizza l'accesso a lavoro ultimato;
  - g. abbandonare qualsiasi rifiuto nelle aree esterne adiacente i box;
  - h. svolgere attività di vendita in altri luoghi che non sia l'apposito box, nelle forme e negli orari previsti;
  - i. ogni atto contrario alla decenza, all'ordine e alla sicurezza.
2. E' vietata inoltre qualsiasi forma di accaparramento, prenotazione o speculazione che abbia per effetto quello di alterare la concorrenza commerciale o il normale andamento dei prezzi ovvero di creare un cartello tra i concessionari.

#### Articolo 9 Responsabilità

1. Salve e impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune di Pineto non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti dei prodotti o cose che dovessero per qualunque motivo derivare agli operatori e utenti.
2. Gli operatori e gli utenti sono responsabili per i danni causati da essi e dai loro dipendenti alle attrezzature, impianti e box.

#### Articolo 10

## Controlli e sanzioni

1. Il controllo e la vigilanza del rispetto delle norme di cui al presente regolamento, nonché di tutte le altre disposizioni applicabili, sono demandati alla Guardia Costiera e alla Polizia Locale.
2. Ogni violazione del presente regolamento d, comporta a carico del responsabile, l'applicazione di sanzione disciplinare amministrativa e/o penale, come previsto dal regolamento e dalle leggi vigenti in materia ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lvo 267/00.
3. L'accertata violazione delle disposizioni del presente regolamento, indipendentemente da ogni diversa azione civile o penale, è punita con i seguenti provvedimenti:
  - a. diffida (verbale o scritta) o sospensione da ogni attività di mercato o chiusura del box per un periodo massimo di 3 (tre) giorni irrogabile per:
    1. lievi violazioni delle norme poste a regolamentazione delle operazioni commerciali;
    2. scorrettezze commerciali tra concessionari di entità tale da non suscitare alcun turbamento;
    3. violazione del calendario delle operazioni del mercato.
  - b. sospensione dell'attività per un periodo massimo di 3 (tre) mesi per:
    1. recidiva nella commissione di violazioni per le quali è già stata irrogata la sanzione di cui al precedente punto a) del presente articolo;
    2. occupazione senza preventiva concessione di spazi o aree concessi ad altri operatori o non dati in concessione ad alcuno;
    3. mancata osservanza delle disposizioni impartite dagli Organi di Vigilanza Sanitaria;
    4. danneggiamento doloso delle strutture del mercato, salva comunque la denuncia all'Autorità Giudiziaria;
  - c. revoca della concessione, irrogabile per:
    - a. recidiva nella commissione di violazioni per le quali è già stata irrogata la sospensione dell'attività;
    - b. violazione del divieto di cessione della concessione;
    - c. manomissione o reintroduzione nel mercato delle merci sottoposte a sequestro da parte degli Organi di Vigilanza Sanitaria.
4. La disposta revoca lascia impregiudicata ogni altra azione del Comune per le inadempienze del concessionario.
5. Dal momento in cui viene disposta la revoca d'Ufficio, al concessionario viene inibita la possibilità di presentare nuove istanze per la concessione del box.
6. La competenza per l'accertamento delle violazioni oggetto del presente articolo è attribuita al Servizio Veterinario della A.S.L. di Teramo qualora queste concernano l'igiene degli alimenti ed al Comune di Pineto o altri soggetti accertatori previsti dalle vigenti disposizioni legislative qualora si tratti di violazioni commerciali o comunque di altro genere.

## Art. 11

### Modalità di presentazione della domanda

Gli operatori interessati alla concessione dei box, in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, dovranno fare pervenire al protocollo del Comune, pena l'esclusione dal procedimento entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 07/06/2023, la domanda di partecipazione secondo lo schema allegato, e la documentazione qui di seguito indicata, a mezzo posta elettronica certificata, al domicilio digitale dell'ente: [protocollo@pec.comune.pineto.te.it](mailto:protocollo@pec.comune.pineto.te.it).

La casella di posta elettronica certificata dovrà essere in testa al richiedente quale operatore economico in quanto costituisce domicilio digitale del medesimo.

Non sarà possibile utilizzare altro tipo di domicilio digitale anche in delega.

La documentazione firmata digitalmente dal richiedente ovvero corredata di copia del documento di identità in corso di validità, costituirà allegato/allegati a messaggio di posta elettronica certificata avente ad oggetto: (nome e cognome del richiedente) - "Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per la concessione di n. 1 box del Mercatino Ittico".

I messaggi che verranno trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata privi della stringa richiamata non verranno presi in considerazione e pertanto ARCHIVIATI.

Alla domanda di partecipazione e connessa autocertificazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Copia documento di riconoscimento;
2. Documento Attestante la proprietà del natante da pesca

La domanda di partecipazione deve contenere la dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta interessata con la quale il medesimo dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Regolamento comunale approvato con la delibera consiliare n. 19 del 27/04/2023 e dall'avviso pubblico; In particolare:
  1. Requisiti morali di cui all'art. 71 del D.Lgs 59/2010 e s.m.i.
  2. Requisiti oggettivi:
    - i. iscrizione alla CC.II.AA., se previsto;
    - ii. assicurazione contro i rischi professionali (vedere le coperture);
    - iii. essere in possesso di natante di piccola pesca, regolarmente registrato presso la Capitaneria di Porto di Pescara e svolgere l'attività di pescatore con iscrizione della barca a Pineto con la sigla "6 PC",
    - iv. svolgere l'attività prevalente sul litorale costiero comunale;
    - v. essere in possesso, alla data di pubblicazione del bando, dell'autorizzazione del Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano per lo svolgimento della piccola pesca artigianale (ai sensi del DM 12 Gennaio 2017 n° 11);
  3. Requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.ii.
- b) Di essere iscritto nei Registri Imprese di Pesca (RIP) della capitaneria di porto di Pescara, con la sigla 6 PC (con alaggio sul litorale di Pineto), dalla data del \_\_\_\_\_;
- c) Di essere in possesso del tesserino da pescatore;
- d) (barrare l'opzione che interessa)  
☐ Di esercitare in modo continuativo durante l'anno l'attività di piccola pesca professionale;  
oppure,  
☐ Di esercitare l'attività di piccola pesca per n. \_\_\_\_\_ mesi all'anno;
- e) Di avere conseguito nell'anno 2021 un reddito derivante dall'attività di pescatore di € \_\_\_\_\_
- f) (barrare l'opzione che interessa)  
(nel caso di ditta individuale);  
☐ Di avere residenza nel Comune di Pineto  
oppure  
☐ Di avere residenza nel Comune di \_\_\_\_\_  
(nel caso di esercizio dell'attività in forma diversa).  
☐ Che la società, o cooperativa, ecc., ha sede legale nel Comune di Pineto.  
Oppure  
☐ Che la società, o cooperativa, ecc., ha sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_
- g) Di offrire un canone di locazione pari a € \_\_\_\_\_
- h) Di aver preso conoscenza del Regolamento comunale approvato avente ad oggetto: "DISCIPLINA DEL PUNTO DI SBARCO DEL PESCATO NELL'APPRODO A SUD DELLA FOCE DEL TORRENTE CALVANO" con la delibera consiliare n. 19 del 27/04/2023, nonché dell'avviso pubblico citato in oggetto, e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e prescrizioni in essi contenuti.

#### Art. 9

##### Modalità di presentazione della domanda

L'informativa ai sensi dell'art.13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) può essere consultata alla pagina web [https://www.comune.pineto.te.it/pagina562\\_privacy.html](https://www.comune.pineto.te.it/pagina562_privacy.html).

#### Art. 10

##### Norma finale - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa rinvio al richiamato Regolamento comunale, oltre che alla normativa vigente.

Si precisa che nell'esercizio del generale potere di autotutela della p.a., resta comunque salva la possibilità per questo Comune di differire o di revocare il presente procedimento in qualsiasi momento, senza alcun diritto per i partecipanti a rimborsi di spese o indennizzi di qualsiasi tipo.

In ossequio al principio della massima partecipazione al procedimento, il Comune potrà invitare l'impresa alla regolarizzazione formale od a chiarire il contenuto dei documenti presentati, qualora la carenza è di ordine strettamente formale e il chiarimento o la regolarizzazione non incidono sul contenuto sostanziale e che non venga violata la par condicio dei concorrenti.

Potrà essere disposta l'esclusione dal procedimento quando risulteranno violate clausole essenziali che regolano il procedimento, ovvero prescrizioni legislative, regolamentari, principi generali dell'ordinamento giuridico o i principi giurisprudenziali che informano la materia.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune ([www.comune.pineto.te.it](http://www.comune.pineto.te.it)) ed all'Albo Pretorio sempre del Comune.

Responsabile procedimento: Geom. Paolo GABOLI

Eventuali richieste potranno essere rivolte ai seguenti recapiti:

tel. 085 9497237;

mail: [p.gaboli@comune.pineto.te.it](mailto:p.gaboli@comune.pineto.te.it) .

Allegati:

- Modulo di domanda.

Pineto, data della firma digitale del documento

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Funzionario Tecnico  
Geom. Paolo GABOLI

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)